

**CONTRATTO DI ADESIONE
AL SERVIZIO DI CAR SHARING
(per ENTI COLLETTIVI)**

Spazio riservato al Gestore:

CONTRATTO N. _____

Codice utente:

Parola chiave:

Dati da inserire a cura del cliente:

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a a: _____ il _____

Legale Rappresentante dell'Ente / Azienda _____

(in seguito detto "Ente")

Sede:

via _____ n.ro _____ località _____

tel. _____ fax. _____

indirizzo e-mail: _____

cod.fiscale: _____ p. IVA _____

Referente l'Ente / Azienda per eventuali comunicazioni interenti il servizio:

_____ cell. _____

.....

RICHIESTA ABILITAZIONE ALL'UTILIZZO DEI MEZZI ATTREZZATI DI PEDANA PER IL TRASPORTO DEI DISABILI:

☐ SI ☐ NO

**AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D'INCASSO
(R.I.D.) [modalità di pagamento obbligatoria]**

N° Conto Corrente	ABI	CAB	CIN
CODICE IBAN			
Soggetto autorizzato alla firma sul Conto Corrente			
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	

Il Sottoscritto autorizza la banca a margine a provvedere all'estinzione dei documenti di debito emessi dall'Azienda creditrice sopra citata, addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni economiche nella misura standard – ove non diversamente pattuito - e le norme previste per il servizio senza necessità, per la banca, d'inviare la relativa contabile d'addebito. Dichiaro di essere a conoscenza che la banca assume l'incarico dell'estinzione dei citati documenti che l'Azienda creditrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell'obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicurati disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l'utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione permanente d'addebito in conto s'intenderà automaticamente revocata con effetto immediato, anche nel caso in cui i documenti di debito siano stati predisposti con apposita dicitura di addebito in conto corrente. Inoltre la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato all'Azienda creditrice direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo, anche su richiesta dell'Azienda fornitrice, dovuta alla sospensione immotivata o al mancato pagamento anche di una sola fattura. Prende atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l'estinzione di un documento di debito o revocare il presente incarico dovrà/anno far pervenire immediato avviso alla banca in tal senso entro la data di scadenza e comunque in tempo utile per consentire alla banca stessa di provvedere in conformità. Riconosce valida ogni variazione di codice del debitore eseguita d'ufficio dalla banca in relazione a variazioni disposte dall'Azienda creditrice. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione compresa la revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto nel contratto di conto corrente in precedenza richiamato. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi annessi".

X _____
Firma (sottoscrizione del/i correntista/i)

In deroga a quanto sopra stabilito si conviene che per le sole autorizzazioni che rientrano nel sistema R.I.D., il sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell'addebito entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dell'obbligazione.

X _____
Firma (sottoscrizione del/i correntista/i)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto

1. La sottoscrizione del presente contratto (poi detto "contratto") è presupposto per l'iscrizione nell'Elenco degli Enti abbonati al servizio di car sharing (poi detto "servizio") gestito da A.V.M. S.p.A. (poi detto "Gestore").
2. L'Ente ha diritto di prenotare ed utilizzare, compatibilmente con l'attuale disponibilità, gli autoveicoli del Gestore, accedendovi presso le aree riservate.
3. L'accesso agli autoveicoli del servizio avviene attraverso le apposite card, rilasciate all'Ente dal Gestore all'atto dell'iscrizione.

Articolo 2 - Utilizzo delle card e designazione del Referente

1. L'Ente, quale soggetto collettivo, acquisisce la disponibilità di n. __ card e, sotto la sua responsabilità, può cederle temporaneamente in uso a propri dipendenti e/o persone facenti parte della sua organizzazione secondo le modalità previste dal regolamento di servizio.

2. L'Ente deve designare all'interno della propria organizzazione il soggetto referente (poi detto "Referente") per l'esercizio delle facoltà di cui al presente contratto e trasmettere al Gestore l'elenco delle persone autorizzate ad accedere al servizio (poi dette "Soggetti autorizzati").

Articolo 3 - Disciplina del contratto

1. L'Ente deve curare il rispetto da parte dei Soggetti autorizzati delle clausole del contratto e del Regolamento, emanato dal Gestore per disciplinare altri aspetti tecnici ed economici del servizio, che l'Ente dichiara di aver esaminato e quindi di ben conoscere.
2. Il Gestore potrà in qualsiasi momento aggiornare ed integrare le disposizioni del Regolamento, dandone comunicazione all'Ente.

Articolo 4 – Decorrenza e durata del contratto

1. Il Gestore, concluso il contratto, previa verifica della solvibilità finanziaria, provvede alla riscossione della cauzione di Euro 20,00 e della quota associativa ed alla iscrizione del richiedente nell'Elenco degli Enti Abbonati, consegnandogli le card.
2. Il contratto ha validità di anni uno e si intenderà automaticamente prorogato – salvo disdetta – per uguale periodo per tutta la durata del contratto di servizio con il Comune di Venezia. Il presente contratto, peraltro, si intenderà automaticamente prorogato per un periodo pari a quello dell'eventuale proroga o rinnovo del citato contratto di servizio.
3. L'Ente può recedere dal contratto, con un preavviso di 30 giorni, dandone comunicazione al Gestore a mezzo di lettera raccomandata a.r., fermo restando il pagamento delle tariffe fisse per l'anno in corso e delle tariffe variabili e delle indennità già maturate a suo carico.
4. Il Gestore può recedere dal contratto, anche senza preavviso, dandone comunicazione all'Ente mediante lettera raccomandata a.r., in caso di giustificato motivo e di cessazione dell'attività; costituiscono giustificato motivo i casi espressamente previsti dal contratto ed ogni altra grave violazione del contratto stesso e del Regolamento.
5. Il recesso dell'una o dell'altra parte comporta l'immediata perdita per l'Ente della qualità di Abbonato, con conseguente obbligo di immediata restituzione delle card al Gestore.
6. In alternativa al recesso, il Gestore può sospendere l'Ente, invalidando le card che devono comunque essergli immediatamente riconsegnate, fino alla cessazione dell'inadempienza.
7. Nel caso di sospensione o di recesso dal contratto, il Gestore può invalidare immediatamente le card, fermo restando l'obbligo della loro restituzione.
8. Sono esclusi l'abbuono o la restituzione di tariffe variabili e di indennità già maturate a debito dell'Ente.

Articolo 5 - Adesione al Circuito Nazionale

1. Il Gestore aderisce al Circuito Nazionale dei Gestori del servizio di car sharing; conseguentemente l'Ente potrà accedere al servizio con la card personale anche presso tutti i Gestori del Circuito (detti Gestori esterni)[dal momento in cui verrà attivata l'interoperabilità], con l'osservanza dei rispettivi Regolamenti che egli ha l'onere di conoscere.
2. In particolare, l'Ente dovrà:
 - richiedere al proprio Gestore l'interoperabilità con gli altri Gestori;
 - prelevare e rilasciare l'autoveicolo secondo le indicazioni riguardanti le locazioni e i tempi

contenute nel Regolamento del Gestore.

3. Nel caso di grave violazione del Regolamento emanato dal Gestore esterno, il Gestore può sospendere l'Ente ovvero recedere dal contratto ai sensi dell'art.4.
4. Il Gestore, in qualità di aderente al Circuito Nazionale dei Gestori I.C.S., si impegna a garantire all'Ente il rispetto degli standard di servizio definiti da I.C.S.. L'Ente, qualora riscontri violazioni od incoerenze, potrà segnalarle all'Ufficio I.C.S.. Gli Standard di servizio I.C.S. ed i relativi recapiti sono acclusi al Regolamento e visualizzabili al sito web: www.icscarsharing.it.

Articolo 6 - Utilizzo degli autoveicoli

1. Gli autoveicoli devono essere usati nei modi e coi limiti stabiliti dal contratto e dal Regolamento.
2. In particolare, l'autoveicolo deve essere condotto nel rispetto del codice della strada e del relativo regolamento ed, in generale, con la diligenza del buon padre di famiglia.
3. La conduzione degli autoveicoli è consentita soltanto ai Soggetti autorizzati e non può essere affidata a terzi, salvo nel caso di forza maggiore.
4. Nel caso di violazione del suddetto obbligo, il Gestore può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 4.
5. Non è ammesso, salvo assenso espresso dal Gestore, l'utilizzo degli autoveicoli del servizio nei paesi extra UE. Condizioni particolari, relativamente alla responsabilità dell'Ente, per l'utilizzo degli autoveicoli del servizio in altri paesi della UE potranno essere disciplinate dal Regolamento.

Articolo 7 - Permesso di guida

1. I Soggetti autorizzati devono essere e rimanere, per l'intera durata del contratto, in possesso del permesso di guida valido per la categoria corrispondente al tipo di autoveicolo di cui intendono fare uso.
2. Il Referente deve accertarsi che i Soggetti autorizzati siano in possesso del valido titolo di guida.
3. L'eventuale sospensione o ritiro del permesso di guida comporta l'automatica sospensione dell'interessato dall'accesso al servizio.
4. Il Referente deve comunicare immediatamente al Gestore, anche a mezzo del Call Center, gli eventi di cui al precedente comma, dandone conferma scritta entro 24 ore a mezzo di lettera raccomandata a.r. e trasmettendo l'elenco aggiornato dei Soggetti autorizzati.
5. Nel caso in cui l'Ente non sospenda immediatamente l'interessato dall'accesso al servizio, il Gestore può recedere dal contratto.

Articolo 8 - Tariffe

1. Le tariffe del servizio sono stabilite dal Regolamento e suoi aggiornamenti, e consistono in una tariffa fissa annuale ed in tariffe variabili, proporzionate all'uso degli autoveicoli. Il sistema di car sharing di Venezia prevede una tariffa fissa annuale pari a € 50,00 (cinquanta) per tutti gli iscritti in data successiva al 1 marzo 2008.
2. Il Gestore può procedere in qualsiasi momento al periodico aggiornamento delle tariffe, dandone comunicazione all'Ente, salvo diverse clausole previste dalle Condizioni Particolari di Contratto.

Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Gestore provvederà a riscuotere l'importo delle fatture emesse secondo le modalità previste dal

Regolamento ed entro i termini stabiliti dal Regolamento stesso.

2. In fattura saranno esposte le tariffe, le eventuali indennità addebitate all'Ente ai sensi del contratto e del Regolamento, nonché eventuali spese in cui il Gestore sia occorso per fatto imputabile all'Ente od ai Soggetti autorizzati (ad es., per spese di pulizia dell'autoveicolo imbrattato, per ripristino e riparazione dell'autoveicolo, per sanzioni amministrative, per franchigie assicurative, per altri rimborsi spese).
3. Eventuali reclami nei confronti degli importi esposti in fattura dovranno inoltrarsi al Gestore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., entro 30 giorni dalla sua emissione, a pena di decadenza.
4. Qualsiasi ritardo nel pagamento delle fatture costituisce giustificato motivo per il recesso del Gestore, ai sensi dell'art. 4.

Articolo 10- Prenotazione, prelievo, uso e rilascio dell'autoveicolo

1. Le richieste di prenotazione degli autoveicoli regolarmente inoltrate dagli abbonati sono evase nell'ordine di arrivo e secondo disponibilità, salvo diverse disposizioni previste nelle Condizioni Particolari di Contratto.
2. Le prenotazioni devono effettuarsi attraverso il Call Center, via telefono, via internet (dal momento dell'attivazione) o con gli altri mezzi eventualmente indicati nel Regolamento.
3. L'autoveicolo può essere prelevato solo all'inizio del periodo di tempo stabilito in prenotazione; è quindi vietato il prelievo prima di tale termine.
4. L'autoveicolo deve essere rilasciato secondo le modalità e le indicazioni di luogo ed orario stabilite dal Regolamento.
5. L'eventuale ritardo nel rilascio dell'autoveicolo già prelevato deve essere immediatamente comunicato al Call Center, come l'eventuale assenza dell'autoveicolo nel momento e presso il parcheggio indicati in prenotazione.
6. Il Gestore può addebitare all'Ente un'indennità compensativa del disservizio, nel caso di tardivo rilascio dell'autoveicolo o di rilascio presso parcheggio diverso da quello autorizzato, salvo l'eventuale maggior danno.
7. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nelle Condizioni Particolari di Contratto.

Articolo 11 - Card

1. A ciascuna card rilasciata all'Ente, da utilizzarsi per l'accesso al servizio, è univocamente associato un numero di PIN, segreto e non trasferibile.
2. Le card restano di proprietà del Gestore; l'Ente acquisisce soltanto un diritto d'uso.
3. Il Regolamento può imporre all'Ente, a fronte della consegna delle Card, la costituzione di un deposito cauzionale.
4. Le Card non sono cedibili a persone diverse dai Soggetti autorizzati e devono essere custodite scrupolosamente.
5. L'Ente è responsabile dei danni subiti dal Gestore nel caso di abuso delle card o di smarrimento delle stesse.

Articolo 12 – Smarrimento o furto della card

1. Il Referente deve comunicare immediatamente al Gestore, tramite il Call Center, l'eventuale smarrimento o furto o danneggiamento della card.

2. Entro le successive 24 ore il Referente deve altresì presentare denuncia all'autorità di polizia dei suddetti eventi e trasmettere copia della denuncia stessa al Gestore.
3. Nel caso di inosservanza dei suddetti obblighi di comunicazione e denuncia, il Gestore, salvo il maggior danno, addebiterà all'Ente l'indennità nella misura prevista dal Regolamento.
4. La sostituzione della card smarrita, rubata o danneggiata è condizionata al pagamento di un'indennità nella misura stabilita dal Regolamento.

Articolo 13 - Carburante

1. Le tariffe stabilite dal Gestore comprendono il costo del carburante.
2. I rifornimenti dovranno essere effettuati nei modi stabiliti dal Regolamento.

Articolo 14 - Smarrimento della chiave

1. La chiave deve essere trattata, al momento del rilascio dell'autoveicolo, secondo le istruzioni contenute nel Regolamento.
2. La perdita della chiave od il suo danneggiamento comporteranno l'addebito di un'indennità nella misura stabilita dal Regolamento, salvo l'eventuale maggior danno.

Articolo 15 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il Gestore potrà indicare, anche tramite il proprietario dell'autoveicolo, alla competente autorità amministrativa gli estremi dell'Ente, perché tale autorità possa provvedere alla nuova notifica allo stesso delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del codice della strada e già notificate al Gestore od al proprietario.
2. In alternativa alla procedura precedente, il Gestore trasmetterà la sanzione all'Ente, che dovrà provvedere immediatamente al pagamento nei termini di legge delle sanzioni recapitate al Gestore od al proprietario.
3. Tutte le spese e gli addebiti sostenuti dal Gestore in conseguenza dei procedimenti e dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra saranno a carico dell'Ente.

Articolo 16 - Sinistro o avaria dell'autoveicolo

1. Nel caso di sinistro o di avaria dell'autoveicolo, il Referente deve dare immediatamente comunicazione al Call Center.
2. Saranno a carico dell'Ente tutti i danni all'autoveicolo od a persone e cose di terzi imputabili ai Soggetti autorizzati, che non siano oggetto delle forme di copertura predisposte dal Gestore.
1. L'inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1 costituisce giustificato motivo di recesso del Gestore ai sensi dell'art. 4, salvo l'eventuale maggior danno.

Articolo 17 – Assicurazioni e coperture rischi

1. Il Gestore provvede alla copertura assicurativa della R.C.A. per tutti gli autoveicoli adibiti al servizio.
2. Il Gestore provvede altresì alla stipula della "polizza infortuni conducente" e alla copertura dei rischi per incendio, furto e "kasko".
3. Le condizioni generali, i massimali e le franchigie delle suddette coperture sono indicati nel Regolamento e si applicano integralmente all'Ente.

4. Il Gestore ha facoltà di addebitare all'Ente le franchigie ed i rimborsi spese inerenti alla gestione delle suddette coperture.
5. Il Gestore può altresì addebitare all'Ente i danni conseguenti a sinistri provocati dai Soggetti autorizzati e non altrimenti coperti, quali il deprezzamento dell'autoveicolo, l'impiego di autoveicolo sostitutivo, rivalse ed addebiti di terzi.
6. Costituisce giustificato motivo di recesso del Gestore ai sensi dell'art. 4 il coinvolgimento dei Soggetti autorizzati in due sinistri stradali nell'arco di 12 mesi, salvo che essi non siano a loro imputabili.

Articolo 18 - Furto dell'autoveicolo

1. Il Referente deve comunicare immediatamente l'eventuale furto dell'autoveicolo al Call Center e farne denuncia presso l'autorità di polizia nelle successive 24 ore, trasmettendo nello stesso termine copia della denuncia al Gestore.
2. L'inadempienza del suddetto obbligo costituisce giustificato motivo di recesso del Gestore, salvo l'addebito delle indennità del Regolamento e salvo il maggior danno.

Articolo 19 – Esonero di responsabilità

Il Gestore non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che l'Ente utilizzatore o i terzi possano in qualsiasi modo patire a causa del servizio o di variazioni delle modalità, orari e/o condizioni di erogazione del servizio nonché a causa di sospensione, interruzione o comunque indisponibilità del servizio stesso dipendenti dai veicoli, dagli apparati tecnologici, dai sistemi informatici di telecomunicazioni e comunque da qualsiasi causa ivi comprese quelle imputabili sia ai propri fornitori che ai terzi.

Inoltre è esclusa qualsiasi responsabilità del gestore per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio e non esaustivi: atti dello Stato e della Pubblica Amministrazione, atti della Pubblica Autorità, limitazioni legali, incendi, alluvioni, esplosioni, mobilitazioni, sommosse, scioperi, turbative industriali, mancanza di materie prime, mancanza di elettricità, interruzione delle linee telefoniche, mancanza di oli combustibili ed altri.

L'Ente utilizzatore in ogni caso espressamente esonera il gestore da ogni responsabilità per eventuali danni di qualunque natura subiti dall'abbonato stesso o da terzi in relazione all'esecuzione delle presenti condizioni e dovuti a qualsiasi causa e si impegna a tenere il gestore indenne da qualsiasi pretesa anche di terzi aventi causa a qualsiasi titolo manlevandolo da qualsiasi richiesta".

Articolo 20 - Dati personali

1. L'Ente garantisce la veridicità dei dati personali dichiarati al Gestore e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera raccomandata a.r..
2. Il Gestore è autorizzato al trattamento dei dati personali come da informativa ai sensi del DLGS 196/03 consegnata in allegato alla presente contratto.
3. L'Ente provvede ad acquisire l'assenso al trattamento dei dati personali dei Soggetti autorizzati e lo trasmette al Gestore.

Articolo 21 - Controversie

Tutte le controversie che potessero insorgere fra le parti in ordine all'interpretazione ed esecuzione del contratto saranno di competenza esclusiva del Foro del luogo dove ha sede legale il Gestore, con esclusione di qualsiasi altro foro.

_____, li _____

Sottoscrizione Ente

L'Ente, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, dopo aver preso visione del presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del codice civile, di accettare integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli 3 (Disciplina del Contratto), 4 (Decorrenza e durata del Contratto), 5 (Adesione al Circuito Nazionale), 6 (Utilizzo degli autoveicoli), 7 (Permesso di guida), 8 (Tariffe), 9 (Fatturazione e pagamenti), 12 (Smarrimento o furto della Card), 15 (Sanzioni amministrative pecuniarie), 16 (Sinistro o avaria dell'autoveicolo), 17 (Assicurazioni e coperture rischi), 18 (Furto dell'autoveicolo), 19 (Esonero di responsabilità), 20 (Dati personali) 21 (Controversie).

_____, li _____

L'Ente

CONTRATTO
PER L'ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI CAR SHARING
(PER ENTI COLLETTIVI)
CONDIZIONI PARTICOLARI PER ENTI/IMPRESE ADERENTI ALLE INIZIATIVE
DI MOBILITÀ SOSTENIBILE PROMOSSE DALL'UFFICIO
DEL MOBILITY MANAGER D'AREA
DEL COMUNE DI VENEZIA

(cfr. CONVENZIONE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI ABBONAMENTO AL SERVIZIO CARSHARING DEL COMUNE DI VENEZIA GESTITO DA AVM S.P.A. DA PARTE DEGLI ENTI E IMPRESE ADERENTI ALLE INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT PROMOSSE DALL'UFFICIO DEL MOBILITY MANAGER D'AREA DELLA PROVINCIA DI VENEZIA E DEI LORO DIPENDENTI AL FINE DI INCENTIVARE L'UTILIZZO COLLETTIVO OTTIMALE DI MEZZI DI TRASPORTO INDIVIDUALE PER LA MOBILITÀ SISTEMATICA Repertorio N. 15626 del 29 luglio 2010)

Il Gestore concede le seguenti agevolazioni:

- l'esenzione dal versamento della cauzione per il rilascio della/e tessera/e (che dovrà invece essere versata in caso di rilascio di duplicato);
- l'esenzione dalla corresponsione della quota associativa annuale;
- il riconoscimento di uno sconto del 20% sulla tariffa oraria e del 10% sulla tariffa chilometrica unicamente nell'eventualità venga utilizzata l'auto concessa in uso esclusivo;
- agli enti/imprese aderenti che procederanno ad acquisire uno o più autoveicoli in uso esclusivo presso la/e sede/i definita/e, la possibilità di individuare i giorni e le fasce orarie nelle quali questi potranno essere prenotati esclusivamente con la/e tessera/e di servizio rilasciata/e all'ente/impresa e i periodi nei quali sarà possibile procedere alla prenotazione con le tessere ad uso privato rilasciate ai dipendenti sia per gli spostamenti lavoro-casa-lavoro che week-end.

L'ente/impresa aderente e il Gestore possono convenire l'istituzione di un parcheggio car-sharing convenzionato, utilizzabile come punto di prelievo e rilascio degli autoveicoli, presso le unità locali dell'ente/impresa aderente, per gli spostamenti lavoro-casa-lavoro dei dipendenti, nonché per gli spostamenti inerenti l'attività lavorativa da parte dell'ente/impresa aderente, ed eventualmente per gli altri abbonati al servizio solo se accessibile liberamente dall'esterno.

In tal caso il Gestore assegna un numero determinato di autoveicoli in uso esclusivo all'ente/impresa aderente, il cui utilizzo è riservato all'ente/impresa aderente per i servizi di propria necessità, previa prenotazione al CALL-CENTER.

L'utilizzo degli autoveicoli in uso esclusivo è consentito anche per gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti degli enti/imprese aderenti.